

## ***NASpI anche per chi espatria o soggiorna all'estero, con limiti***

*L' INPS, con la circolare n. 177 del 28 novembre 2017, ha precisato che i beneficiari di prestazione NASpI che si rechino in altro paese dell'Unione Europea alla ricerca di un'occupazione – purché abbiano ottemperato agli specifici obblighi previsti dalla normativa comunitaria – possono continuare a percepire la prestazione di disoccupazione per 3 mesi, non dovendosi attenere alle regole di condizionalità previste per la generalità dei lavoratori.*

.....

L'Inps, con la circolare in oggetto, ha esaminato le condizioni di base che consentono, ai lavoratori beneficiari che si recano all'estero, di proseguire la fruizione della NASpI spettante dopo aver perso il rapporto di lavoro. Tali condizioni valgono a prescindere dalla ragione per cui il beneficiario si è recato all'estero.

Al riguardo, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha formulato il principio secondo cui i contenuti di stringente condizionalità comportanti la decadenza o la riduzione della prestazione impediscono di fatto un allontanamento per periodi di lunga durata.

Qui di seguito Vi forniamo i punti principali del messaggio.

### ***Premessa***

L' Istituto previdenziale, in premessa , osserva che gli ultimi anni sono stati contraddistinti da significativi mutamenti che hanno riguardato il fronte sociale e quello relativo all'assetto normativo di diverse prestazioni previdenziali.

In particolare, con riferimento alla NASpI, hanno assunto notevole rilevanza sia innovazioni che riguardano profili connessi alla collettività che quelle conseguenti al completamento dei Decreti attuativi derivati dal Jobs Act (legge 183/2014).

Da una parte, si è, infatti, assistito a un sempre maggiore ricorso alla mobilità delle persone sul territorio; dall'altra, hanno inciso le modifiche all'impianto normativo in materia di politiche attive del lavoro (D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 150).

Conseguentemente, in relazione a richieste di chiarimenti utili a definire anche situazioni di contenzioso, è stato interessato il Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine di acquisire indicazioni in merito agli indirizzi da seguire con riferimento alla titolarità dell'indennità NASpI per i soggetti che si recano all'estero.

## ***Beneficiari che espatriano o soggiornano all'estero per la ricerca di un lavoro o per motivi diversi dalla ricerca di un lavoro***

Innovando rispetto all'orientamento seguito fino ad ora dall'Istituto in materia di indennizzabilità dei disoccupati che espatriano o soggiornano all'estero per la ricerca di un lavoro o per motivi diversi, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha inteso superare il sistema delle diverse conseguenze legate alle specifiche motivazioni che inducono il soggetto percettore di NASpl a recarsi al di fuori del territorio Italiano e ha ritenuto, altresì, di prescindere da conseguenze legate alla durata, breve ovvero prolungata, della relativa assenza.

Va, peraltro, ricordato che, con riferimento alla nuova disciplina della NASpl, in mancanza di una specifica previsione normativa sull'argomento, il rafforzamento dei meccanismi sulla "condizionalità" della prestazione collega il sistema di progressive sanzioni espressamente e tassativamente previste al concreto inadempimento ("mancata presentazione" e "mancata partecipazione", comunque "in assenza di giustificato motivo") degli obblighi assunti dal percettore con la sottoscrizione del patto di servizio.

In particolare, il Ministero ha formulato il principio secondo cui la previsione legislativa di cui agli articoli 20 e 21 del D.Lgs n. 150/2015 – con i contenuti di stringente condizionalità comportanti la decadenza o la riduzione della prestazione - è idonea di per sé ad impedire un allontanamento per periodi di lunga durata.

***Ne consegue che, una volta acquisito il diritto alla prestazione NASpl, il soggetto beneficiario, cittadino italiano o dell'Unione Europea o extracomunitario, potrà recarsi all'estero in Paese comunitario o extracomunitario senza giustificarne le ragioni e continuando a percepire la prestazione; permangono, tuttavia, in capo all'interessato, i vincoli connessi ai meccanismi di condizionalità propri della legislazione italiana la cui violazione comporta l'applicazione delle conseguenti misure sanzionatorie consistenti - a seconda dei casi - nella decurtazione o nella decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione.***

Posto questo criterio di carattere generale, viene precisato che nei confronti dei beneficiari di prestazione NASpl che si rechino in altro paese dell'Unione Europea alla ricerca di un'occupazione, trova applicazione lo speciale regime di sicurezza sociale che permette, una volta espletati specifici adempimenti, l'esportabilità dell'indennità di disoccupazione con il conseguente diritto a continuare a percepire all'estero e a carico dell'Italia, per un massimo di tre mesi, la prestazione ottenuta in Italia.

A tal proposito, il Ministero del Lavoro ha meglio definito anche la portata del suddetto principio di esportabilità coordinato con il nuovo sistema di regole di condizionalità.

Il Dicastero ha precisato che nella disciplina comunitaria sulle ipotesi di espatrio alla ricerca di un'occupazione "rileva l'intentio legis diretta, in prevalenza, a consentire il permanere del beneficio in capo al percettore e ad esonerarlo dagli obblighi di condizionalità piuttosto che a stabilire un termine massimo di fruizione della prestazione".

***Di conseguenza, i beneficiari di prestazione NASpl che si rechino in altro paese dell'Unione Europea alla ricerca di un'occupazione - purché abbiano ottemperato agli specifici obblighi previsti dalla normativa comunitaria - possono continuare a percepire la prestazione di disoccupazione per tre mesi non dovendosi attenere alle regole di condizionalità previste per la generalità dei lavoratori.***

***Dal primo giorno del quarto mese, anche i beneficiari di prestazione NASpl, che si sono recati in altro paese dell'Unione Europea alla ricerca di un'occupazione e che vi si trattengano, conservano solo il diritto a percepire la prestazione ma tornano ad essere obbligati al rispetto dei meccanismi di condizionalità previsti dalla legislazione italiana la cui violazione comporta l'applicazione delle conseguenti misure sanzionatorie consistenti - a seconda dei casi - nella decurtazione della prestazione o nella decadenza dalla medesima e dallo stato di disoccupazione.***

### ***In definitiva***

I beneficiari di NASpl che si recano in altro paese dell'Unione Europea alla ricerca di un'occupazione o altro, possono continuare a percepire la prestazione di disoccupazione per 3 mesi, ma dal primo giorno del quarto mese conservano solo il diritto a percepire la prestazione e tornano ad essere obbligati al rispetto dei meccanismi di condizionalità previsti dalla legislazione italiana, la cui violazione comporta l'applicazione della sanzioni e cioè la decurtazione della prestazione o la decadenza dalla medesima e dallo stato di disoccupazione.

Di fatto, viene impedito un allontanamento per periodi di lunga durata.